

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 11 settembre 2023, n. 203

**Autorizzazione Unica, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., alla costruzione e all'esercizio di:**

- di un impianto di produzione di biometano avanzato avente potenza pari a 1000 Smc/h da Digestione anaerobica e di compostaggio per la produzione di ammendante compostato misto di qualità da FORSU sito nel Comune di Grumo Appula, località " Contrada Torre dei Gendarmi"(BA);

- di un punto di consegna/riconsegna localizzato al fg. 61 p.lla 238 del comune di Grumo Appula (BA) connesso al metanodotto DN 100 (4") - DP 24 bar (in progetto).

**Proponente: Prometeo 2000 srl, con sede legale in Modugno (BA) S.P.231 KM1,600 P.Iva 05597880728.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**La Dirigente della Sezione Transizione Energetica avv. Angela Cistulli, su istruttoria del funzionario P.O. "Responsabile PAUR" ing. Valentina Benedetto, confermata dal Dirigente di Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili ing. Francesco Corvace**

**PREMESSO CHE**, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"

**ATTESO CHE:**

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;

- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
  - Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
    - è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui" nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso".
    - è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale "gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale";
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;

- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici.
- Con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo" sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER.

#### RILEVATO CHE:

- La Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, con nota prot. n. 16620 del 16/11/2021, acquisita al prot. n. 12042 del 17/11/2021, comunicava l'avvio del PAUR e invitava le Amministrazioni e gli Enti interessati, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., a verificare la completezza della documentazione relativa al progetto in oggetto, comunicando l'eventuale richiesta di integrazione.
- La **Prometeo 2000 S.r.l.** con nota pec del 03/03/2022, acquisita al prot. n. 1848 di pari data, trasmetteva a questa Sezione istanza telematica di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs n.387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biometano alimentato da FORSU di potenza elettrica prevista pari a 2,478 MWe, da realizzarsi nel Comune di Grumo Appula (BA), località "Torre dei gendarmi", nonché delle opere ed infrastrutture connesse.
- Successivamente, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, con nota prot. n. 8161 del 27/06/2022, acquisita al prot. n. 6029 del 05/07/2022, convocava, ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la Conferenza di Servizi da svolgersi ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e ss.mm.ii., per il giorno **21 luglio 2022** alle ore 10:00 in modalità videoconferenza.
- con nota prot.n. 8968 del 19.07.2022, acquisita al prot.n.6950 del 20.0.72022, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia rinviava la Conferenza di Servizi decisoria di cui all'art. 27-bis del 21.07.2022 al **14.09.2022**;
- Questa Sezione, esaminata la documentazione caricata sul portale telematico [www.sistemapuglia.it](http://www.sistemapuglia.it), con nota prot. n. 6983 del 20.07.2022, comunicava le anomalie formali rilevate invitando il Proponente a fornire la documentazione integrativa richiesta entro il termine di 30 giorni, oltre il quale l'istanza si sarebbe ritenuta archiviata, o altro termine eventualmente più restrittivo che avrebbe indicato l'Autorità competente nell'ambito del PAUR; a cui lo stesso riscontrava. Con la stessa nota la scrivente Sezione chiedeva che la società dovesse dichiarare la capacità di produzione di gas biometano misurata in Smc/h, nonché fornire i dettagli tecnici sulle modalità di connessione alla rete di distribuzione nazionale, per la quale dovrà produrre la documentazione di cui alle delibere ARERA 27/2019/R/Gas e 64/2020/R/Gas, e alla rete elettrica nazionale o alla rete di distribuzione per la quale dovrà produrre la documentazione di cui agli articoli 6 e 19 della Delibera AEEG ARG/elt 99/08.
- con nota del 22/08/2022, acquisita agli atti al prot. n. 8194 del 23/08/2022, la Prometeo 2000 srl chiedeva una proroga di 60 giorni rispetto ai termini già concessi con nota prot. n. 6983 del 20.07.2022, per l'invio della documentazione integrativa richiesta, rilevando che *"tale richiesta si rende necessaria in considerazione delle tempistiche per la predisposizione dei preventivi di connessione da parte degli enti gestori, sia per la connessione elettrica che per la connessione a gas e con riferimento a quest'ultima anche alle tempistiche per la realizzazione del progetto di connessione in capo alla Snam"*, a cui la scrivente Sezione con nota n.8605 del 2.09.2022 riscontrava precisando che le richieste da parte di codesta società proponente sarebbero state esaminate e congiuntamente riscontrare in

seno al PAUR, atteso che lo stesso provvedimento di AU dovesse necessariamente confluire nel PAUR, soggiacendo anch'esso al rispetto dei termini perentori procedurali codificati dall'art. 27-bis del citato decreto.

- con nota n.11400 del 13.09.2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, acquisita al prot. n. 9094 di pari data, convocava, ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la Conferenza di Servizi da svolgersi ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e ss.mm.ii., per il giorno **3.11.2022** in modalità videoconferenza;
- con nota prot.n.11296 del 3.11.2022 questa Sezione comunicava che a quella data la Società Proponente non avesse ancora fornito tutta la documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. 6983 del 20.07.2022, confermando, pertanto, lo stato di improcedibilità dell'istanza ai fini AU;
- con nota prot.n.14198 del 14.11.2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia comunicava che il verbale della seduta di Conferenza di Servizi decisoria tenutasi il 3.11.2022 era disponibile, corredato dei relativi allegati, sul Portale Ambientale della Regione Puglia.
- la società con nota del 23/12/2022, acquisita agli atti al prot. n. 15078 di pari data, comunicava di aver provveduto al caricamento sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) della documentazione integrativa e con pec acquisita agli atti al numero 1653 del 27.01.2022, completava la trasmissione della documentazione richiesta;
- con nota n.443 del 12.01.2023 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, acquisita al prot. n. 326 di pari data, convocava, ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la Conferenza di Servizi da svolgersi ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e ss.mm.ii., per il giorno **2.02.2023** alle ore 10:00 in modalità videoconferenza;
- la società con pec del 27/01/2023, in atti al prot. n. 1653 di pari data, trasmetteva altra documentazione come di seguito elencata:

- *Nota trasmissione;*
- *Pagamento oneri IPPC AIA 50%;*
- *Pagamento oneri AU;*
- *Pagamento oneri paesaggio;*
- *PEF asseverato;*
- *Dichiarazione solidità finanziaria;*
- *Accettazione preventivi SNAM con relative garanzie fideiussorie.*

- la scrivente Sezione, esaminata la documentazione integrativa trasmessa a mezzo pec, nonché quella disponibile sul Portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it), forniva il proprio contributo istruttorio nel corso della seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 02/02/2023, riferiti nei termini di cui al relativo verbale rif. prot. n. 2016 del 09/02/2023, e preso atto delle modifiche progettuali consistenti nello "*... stralcio di alcuni elementi tecnologici costituenti il progetto di cui all'oggetto, in particolare del cogeneratore e dell'impianto fotovoltaico su coperture facenti parte del progetto iniziale*" (cfr. *Rev 01 – Dicembre 2022*), invitava il Proponente a "*... fornire dettagli in ordine alle modifiche apportate al progetto, nonché documentazione a supporto di quella già in atti atta a descrivere il corretto funzionamento dell'impianto in ogni sua parte, così come modificato, dalle modalità di alimentazione a quelle di produzione*"; inoltre rilevava la presenza di anomalie formali residue dettagliatamente indicate nel contributo a verbale.
- la Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. n. 1016 del 09/02/2023, in atti al prot. n. 2666 di pari data, ha comunicato la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale del verbale della succitata seduta e ha aggiornato i lavori di Conferenza di Servizi al giorno 09/03/2023 ore 10:00 in modalità videoconferenza;
- la Società in data 14/02/2023 ha provveduto al caricamento sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) della documentazione integrativa richiesta.
- Con nota prot.n.4177 del 7.03.2023 la scrivente Sezione chiedeva all'ufficio regionale per le

Espropriazioni, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi, il necessario e previsto nulla osta in quanto coinvolto per le procedure espropriative di competenza, nell'ambito del procedimento de quo.

- Con nota prot.n.4299 del 9.03.2023 questa Sezione comunicava **la completezza tecnico-amministrativa della documentazione a corredo dell'istanza di AU**, in quanto rispondente alle previsioni della *"Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili"*, approvata con delibera di Giunta Regionale n. 3029/2010. Si riferiva inoltre, che, in esito alla conclusione positiva dei lavori della Conferenza di Servizi incardinata presso codesta Autorità Provinciale Competente, questa Sezione avrebbe potuto attivare la procedura di apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii. solo a valle del parere favorevole rilasciato dall'Ufficio per le Espropriazioni in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera, allegando alla stessa nota il parere dell'Ufficio per le Espropriazioni pervenuto in data 08/03/2023 rif. prot. n. 3644 del 08/03/2023, in atti al prot. n. 4285 del 09/03/2023.
- con nota acquisita al prot.n.4418 del 13.03.2023 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia trasmetteva la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria di cui all'art. 27-bis, comma 7 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. del 9.03.2023 dichiarando che *"Conclusivamente, la CdS, dopo aver analiticamente ripercorso tutto l'iter procedimentale, visti i pareri favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate, - richiamato l'impegno del Proponente a prendersi carico delle richieste di integrazioni formulate dall'Ufficio per le Espropriazioni" e a "sollecitare SNAM a riscontrare quanto richiesto"; - sollecitata SNAM Rete Gas S.p.A. all'integrazione della documentazione richiesta dall'Ufficio Espropriazioni di cui si è dato atto a verbale entro i successivi quindici giorni dalla ricezione del presente verbale; ritiene di poter concludere favorevolmente i propri lavori. Si precisa che il rispetto delle prescrizioni indicate dai vari enti che hanno partecipato al procedimento è nella piena responsabilità del Proponente e che l'onere di controllo spetta all'ente che ha indicato la prescrizione. Si conviene che la determinazione dell'autorità procedente il PAUR sarà rilasciata non appena saranno riversati in atti: - la determinazione di Autorizzazione Integrata Ambientale; - la determinazione di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica; - la determinazione di Autorizzazione Unica ex 387/03; che le autorità competenti sono invitate a rendere quanto prima e comunque in tempo per consentire la conclusione del presente procedimento nei termini perentori previsti dalla normativa di settore."*
- Durante la seduta della conferenza di servizi del 9.03.2023, questa Sezione rammentava la necessità che la Società proponente concordi con le amministrazioni comunali interessate le misure di compensazione ambientali e territoriali previste dal D.M. 10-09-2010, da realizzare, dandone riscontro a questa Sezione, precisando che le stesse devono essere orientate con prevalenza da accordare verso interventi di certa ricaduta locale in termini di contrasto al caro energia. Il Proponente e il comune di Grumo Appula concordavano di fissare un tetto economico per la compensazione ambientale e/o energetica, onnicomprensivo di 600.000,00 euro e si riservavano di organizzare successivi incontri per definire le opere di interesse pubblico per la comunità grumese da realizzare.
- Con nota acquisita al prot.n.5667 del 30.03.2023, Snam Rete Gas, con riferimento al procedimento in oggetto ed in riscontro alla nota r\_puglia/AOO\_064/PROT/08/03/2023/0003644, trasmetteva il piano particellare descrittivo, rivisto come richiesto, dichiarazione del progettista nonché la comunicazione di manleva al fine di esonerare la Regione Puglia da qualsiasi onere e responsabilità in merito a rideterminazioni delle indennità di espropriazione e/o di occupazione temporanea depositate, anche in seguito a procedimenti giudiziari, richieste dagli aventi diritto.
- La società istante, con nota acquisita al prot.n.8969 del 18.05.2023 trametteva il Piano Particellare con riferimento alle ditte catastali e relativi indirizzi.
- Con nota n. 06/06/2023/8853 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia *"sollecitava*

*l'emissione della determinazione di Autorizzazione Unica ex 387/03 ai fini del rilascio del PAUR in oggetto, atteso che Con nota prot. n. 2577 del 24.03.2023 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha trasmesso la determinazione di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica n. 44 del 23.03.2023. Il 31.05.2023 il Servizio AIA/RIR della Regione Puglia ha trasmesso la determinazione di AIA n. 199 del 31.05.2023".*

- Con nota prot. n. 12445 del 7/09/2023, questa amministrazione regionale, nella persona del Responsabile del procedimento A.U., alla luce di quanto sin qui esposto, **riteneva concluse le attività istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003**, nell'ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), per la costruzione e l'esercizio di:
  - un impianto di un impianto di produzione di biometano avanzato avente potenza pari a 1000 Smc/h da digestione anaerobica e di compostaggio per la produzione di ammendante compostato misto di qualità da FORSU sito nel Comune di Grumo Appula, località " *Contrada Torre dei Gendarmi*" (BA);
  - di un punto di consegna/riconsegna localizzato al fg. 61 p.lla 238 del comune di Grumo Appula (BA) connesso al metanodotto DN 100 (4") – DP 24 bar (in progetto).
  - delle infrastrutture strettamente indispensabili.
  - Con nota pec del 5.09.2023 la società istante trasmetteva la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo e con nota pec del 8.09.2023 trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo firmato digitalmente il 8.09.2023 da parte dell'Amministratore Unico della società.
  - In data 9.09.2023 la società istante provvedeva al caricamento sul portale Sistema Puglia del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni dettate dagli enti intervenuti in Conferenza di Servizi.

**PRESO ATTO** dei pareri, valutati ed acquisiti nell'ambito del procedimento ex art. 27- bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (PAUR), e culminato nella conferenza decisoria del 15/12/2022, e di seguito riportati in stralcio, rimandando all'autorità competente PAUR (Regione Puglia, Sezione Autorizzazioni Ambientali) per quanto non espressamente qui di seguito richiamato o riportato:

- **Comune di Grumo Appula con nota prot. n. 3503 del 08/03/2023**

*"..Esprime parere di compatibilità territoriale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 105/2015, alla realizzazione dell'impianto di conversione a biometano avanzato dell'impianto IPPC 5.3.b.1) Prometeo 2000, sito in agro di Grumo Appula (BA), in località Torre dei Gendarmi, Fg. 61 p.lle 81, 175, 177, 178, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 187 e porzioni delle p.lle 15 e 63" con le seguenti prescrizioni:*

- *che per tutti i manufatti ed impianti, si è verificata la capacità di resistere all'onda d'urto di un'eventuale esplosione secondo il "Rapporto di Sicurezza" del sito FEA approvato dal CTR, tale da evitarne il collasso strutturale, poi crollo anche parziale o limitato a parte di essi, o il ribaltamento, o ancora il distacco dal suolo, o comunque ogni circostanza che possa costituire fonte di pericolo per le persone presenti all'atto dell'incidente;*
- *siano adottate in fase di costruzione ed esercizio adeguate misure e controlli di sicurezza, coerenti e coordinati con il Piano di Emergenza Esterno vigente;*
- *sia demandata alla prefettura di Bari, con gli uffici competenti, la verifica di compatibilità dei carichi di esplosivi autorizzati alla FEA, nell'esercizio contemporaneo con l'impianto Prometeo Biometano, ai sensi del Regio decreto numero 635/1940 (RETULPS)"*

Con riferimento al suddetto parere, in merito all'ultima prescrizione indicata nello stesso si rileva che, in sede della conferenza di servizi, giusto verbale del 9.03.2023, il Comune di Grumo Appula "conferma la ricostruzione effettuata dal Proponente e riferisce che pertanto il richiamo alla competenza della Prefettura di

cui all'ultimo punto elenco della succitata nota prot. n. 3503 dell'8.03.2023 è da ritenersi afferente all'esercizio dell'impianto FEA".

- **Acquedotto Pugliese S.p.A., con nota prot. n. 16836 dell'8/03/2023**

*"In merito al progetto in esame, nell'ambito della conferenza di servizi su indicata, questa società prende atto di quanto evidenziato circa le distanze che il tracciato del metanodotto e dell'area di cantiere avranno rispetto all'opera idrico potabile primaria denominata.*

*Pertanto si sottolinea la necessità, ancora una volta, di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare, soprattutto in fase di cantierizzazione, la dispersione di sostanze inquinanti o cedimenti strutturali del suolo, laddove ci fosse movimentazione di mezzi pesanti e/o percussivi.*

*In particolare, per quanto attiene le attività di cantiere all'interno della fascia di tutela (500metri), si prescrive di comunicare per tempo l'avvio delle stesse nonché di comunicare a questa società i contatti dell'ufficio di direzione Lavori incaricato.*

*Inoltre, in relazione alla prevista implementazione dell'impianto di biometano sull'impianto di compostaggio esistente nonché al volume dei relativi rifiuti a trattarsi, questa Società, rimarcando tutte le perplessità a suo tempo espresse riguardo l'ubicazione dell'impianto di compostaggio di cui trattasi, chiede che siano adottate misure di salvaguardia della risorsa idrica ai margini dell'area di rispetto di 500 m dal Canale Principale AQP; in particolare AQP chiede che venga prescritta la realizzazione, immediatamente a monte e a valle dell'area dell'impianto in questione, di tre pozzi spia di adeguata profondità, in modo che sia assicurato un monitoraggio della qualità dell'acqua sotterranea, da condividere con ARPA Puglia e l'Ufficio Regionale Sezione Risorse Idriche.*

*Infine si manifesta contrarietà alla prevista realizzazione, in progetto, di 4 pozzi disperdenti delle acque meteoriche di dilavamento. Se ciò avvenisse, i nuovi pozzi impedirebbero l'attivazione di nuovi punti di captazione di acqua destinata al consumo umano nel raggio di 500 metri, ossia proprio in una zona in cui potrebbe rivelarsi essenziale integrare il flusso veicolato dal canale principale. Tale preclusione deriverebbe da quanto prescritto dall'art. 13, comma 1, del reg. re. 26/2013, ossia il divieto di attingimento a meno di 500 metri da scarichi di acque meteoriche.*

Con riferimento al suddetto parere si rappresenta che in sede di conferenza di servizi PAUR, giusto verbale del 9.03.2023 il Direttore del Settore Approvvigionamento Idrico di AQP, "preso atto di quanto rappresentato dal Proponente, riferisce di poter superare la richiesta espressa nella succitata nota 16836 dell'8.03.2023 purché le argomentazioni del Proponente siano condivise anche dalla CdS. La CdS, preso atto di quanto innanzi, decide di stralciare la richiesta di prescrizione relativa alla realizzazione dei tre pozzi spia".

- **Regione Puglia Sezione Risorse Idriche-Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture Sezione Risorse Idriche, con nota prot. n. 2815 del 09/03/2023**

*"Si fa riferimento alla documentazione acquisita in tempi successivi all'emissione del parere AOO\_075-17.02.2023-0002033, e precisamente:*

- 20230302\_Prometeo2000\_Riscontro parere Risorse Idriche prot. n.2033 del 17-02-23;
- 20230308\_16836\_AQP.

*La scrivente prende atto delle ulteriori informazioni acquisite dal proponente, ed in particolare del recepimento delle prescrizioni 1), 3), 4) e 5) di cui alla citata nota; per quanto riguarda la prescrizione 2), si fa riferimento a quanto rappresentato graficamente nell'immagine che segue, tratta dalla relazione di riscontro:*

*"le aree di cantiere che ricadono nell'area vincolata saranno utilizzate per l'accesso dei mezzi di cantiere (S4), come base logistica (A4) e per inversione dei mezzi di cantiere (A5)."*

*"Per quanto riguarda, invece, l'area A4 (servizi logistici), al fine di mitigare ulteriormente i pur minimi*

**effetti delle attività previste nell'area di cantiere sul Canale Principale, si propone di limitare l'uso di tale area, identificata in Figura 1 con le coordinate riportate in Tabella 3, non utilizzando la stessa per attività logistiche di deposito materiali e/o di servizi di cantiere che potrebbero indurre uno stazionamento e maggiore movimentazione di mezzi d'opera."**

Si osserva tuttavia che le misure di mitigazione proposte, insistendo su un'area esterna alla fascia di rispetto e all'area di tutela per approvvigionamento idrico di emergenza, non appaiono efficaci a risolvere l'interferenza. Le immagini satellitari, all'estremo dell'area S4, restituiscono un contesto agricolo ed una prevista viabilità di cantiere che verosimilmente richiederebbe oltre che lo scotico del terreno, anche la rimozione di uno dei filari di alberi, attività che contrastano con i vincoli che ivi insistono.

Si recepisce integralmente quanto evidenziato dal soggetto gestore della condotta, in ordine alla sua vulnerabilità e alla strategicità degli acquiferi sui quali insiste la zona oggetto di intervento.

Ribadendo quanto già precisato nelle precedenti espressioni con note nn. AOO\_075- 17.02.2023- 0002033 e AOO\_075-30.05.2022-05094, e condividendo le criticità evidenziate da AQP con nota n. 16836/2023, si ritiene che il l'intervento proposto e relativo layout sia ammissibile alle seguenti complessive condizioni:

- Il sistema di gestione delle acque meteoriche sia conforme alle prescrizioni di cui al Capo II del R.R. n. 26/2013. La verifica di dettaglio è demandata all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico;
- Sia previsto un sistema alternativo allo scarico in pozzi disperdenti, come scarico su suolo, e lo stesso avvenga ad una distanza di oltre 1.000 m dal Canale Principale, in ottemperanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del R.R. n. 26/2013 e stante l'area di vincolo per "Approvvigionamento idrico di emergenza" di cui all'art. 57 delle NTA dell'aggiornamento al PTA adottato con DGR 1521/2022 (Misure M.2.13 del PTA approvato con DCR n. 230/2009);
- Gli scarichi idrici su suolo avvengano nel rispetto della tab. 4 dell'Allegato 5 alla Parte terza del d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
- Siano previsti immediatamente a monte e a valle dell'area dell'impianto in questione, di tre pozzi spia di adeguata profondità, in modo che sia assicurato un monitoraggio della qualità dell'acqua sotterranea, da condividere con ARPA Puglia e l'Ufficio Regionale Sezione Risorse Idriche;
- Il riuso delle acque reflue trattate sia conforme al R.R. n. 8/2012;
- i movimenti di terra necessari per la posa delle condotte, si limitino ai volumi strettamente necessari, utilizzando mezzi meccanici di tipo leggero e riducendo al minimo le vibrazioni e interferenze con il Canale Principale, e lasciando inalterata la compattezza degli strati sottostanti, in maniera tale da salvaguardarne l'integrità e l'assetto. Quale materiale di riinterro degli scavi sia utilizzato prioritariamente il materiale scavato in loco, e comunque materiale naturale senza l'uso di leganti; sia inoltre garantito in fase di compattazione del materiale di riinterro degli scavi, il raggiungimento del grado di costipazione del terreno che riproduca una permeabilità idraulica quanto più simile a quella naturale preesistente.
- Siano evitati lavori di scotico dei terreni e rimozione di alberi nell'area di cantiere S4, inoltre prima dell'avvio di qualsiasi lavorazione che interessi la fascia sottoposta a vincolo, deve essere tempestivamente inviata comunicazione ad AQP S.p.A, che avrà l'onere di sorvegliare sul rispetto delle prescrizioni che riguardano la fase di esecuzione dei lavori e che sia adottata ogni cautela al fine di scongiurare la dispersione di sostanze inquinanti o cedimenti strutturali del suolo, in caso di movimentazione di mezzi pesanti e/o percussivi"

Con riferimento al suddetto parere si precisa che agli atti della Conferenza di Servizi, giusto verbale del 9.03.2023 è stato riportato dall'Autorità Competente PAUR quanto di seguito "Con riferimento alla prescrizioni n. 7 "Siano evitati lavori di scotico dei terreni e rimozione di alberi nell'area di cantiere S4, inoltre prima dell'avvio di qualsiasi lavorazione che interessi la fascia sottoposta a vincolo, deve essere tempestivamente inviata comunicazione ad AQP S.p.A, che avrà l'onere di sorvegliare sul rispetto delle prescrizioni che riguardano la fase di esecuzione dei lavori e che sia adottata ogni cautela al fine di scongiurare la dispersione di sostanze inquinanti o cedimenti strutturali del suolo, in caso di movimentazione di mezzi pesanti e/o

percussivi” il Proponente, allo stato del procedimento e considerando che è in fase di istruttoria la valutazione da parte dell’ufficio Espropri della documentazione di competenza è impossibilitato a richiedere a SNAM modifiche progettuali che afferirebbero a una delocalizzazione dell’area di accesso al cantiere (S4) senza che vi siano fondate, ragionevoli e proporzionate motivi di tutela del canale principale in quanto trattasi di opera provvisoria con una limitatissima incidenza sull’area salvaguardata dall’art. 57 co. 2 delle NTA del PTA. La CdS prende atto di quanto riferito dal Proponente in merito alla prescrizione in discussione e, considerata l’assenza della Sezione Risorse Idriche che l’ha indicata, rimette all’apprezzamento della stessa Sezione la eventuale riconsiderazione/rimodulazione della stessa”.

- **Città Metropolitana di Bari- Polizia Metropolitana, con nota prot. n. 15230 del 21/02/2023.**

“In esito alla nota indicata in oggetto si rappresenta che questa polizia non parteciperà alla conferenza di servizi decisoria di cui all’articolo 27 bis del Dlgs 152/2006 prevista per il giorno 9.03.2023, in quanto la stessa svolge esclusivamente funzioni di polizia stradale e di controllo ambientale, senza alcuna competenza ad esprimere pareri su pratiche di carattere amministrativo.

Nella fattispecie in esame il Servizio dell’Ente competente ad emettere pareri e l’ufficio Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico della Città Metropolitana di Bari...”

- **Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio Via e Vinca, con atto dirigenziale n. 84 del 08/03/2023 del Registro delle Determinazioni (Codice CIFRA: 089/DIR/2023/00084)**

#### “DETERMINA

- **Di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento.
- **Di esprimere** ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., **giudizio positivo di compatibilità ambientale** relativo al “Progetto di conversione a biometano avanzato dell’impianto IPPC 5.3.b.1 Prometeo 2000, sito in agro di Grumo Appula (BA), località Torre dei gendarmi.”, proposto dalla società Propmeteo 2000 S.r.l., in conformità al parere reso dal Comitato regionale per la VIA nella seduta del 15.11.2022 nonché ai pareri degli Enti con competenza in materia ambientale interessati, acquisiti nel corso del procedimento di PAUR di competenza della Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali.
- Che il seguente allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione:
  - **Allegato 1: “Quadro delle condizioni Ambientali”.**
- **Di precisare** che l’efficacia del presente provvedimento è subordinato al rispetto delle condizioni ambientali riportate nell’**Allegato 1 “Quadro delle condizioni Ambientali”**.
- **Di porre** a carico del Proponente l’onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza alle Autorità competenti il rispetto delle condizioni ambienti richiamate nell’**Allegato 1 “Quadro delle condizioni Ambientali”**.
- **Di precisare** che il presente provvedimento:
  - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
  - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell’impianto;
  - o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;

- *fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;*
- **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- **di notificare** il presente provvedimento a cura del Servizio VIA e VInCA per gli adempimenti conseguenti il procedimento ex art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. a:
- Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali.

*Il presente provvedimento,*

- è pubblicato all'Albo online del sito della Regione Puglia ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;*
- è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1;*
- è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma 5 della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015.*
- è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it), Sezione Trasparenza, Provvedimenti Dirigenti;*
- è pubblicato sul BURP;*

*Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii., emesso in forma di documento informatico ex D.lgs. 82/2005 e ss. mm. ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 13 pagine, compresa la presente, e dall'Allegato 1 composto da 19 pagine, per un totale di 32 pagine."*

- **Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana- Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, con atto dirigenziale n. 44 del 23/03/2023 del Registro delle Determinazioni (Codice CIFRA: 145/DIR/2023/00044)**

**"DETERMINA**

**DI RILASCIARE**, per le motivazioni richiamate nelle premesse, **L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA** ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, **per il "Progetto di conversione a biometano avanzato dell'impianto IPPC 5.3.b.1) Prometeo 2000, sito in agro di Grumo Appula (BA), località Torre dei Gendarmi, Fg. 61 p.lle 81, 175, 175, 177, 178, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 184, 185, 186, 187 e porzioni delle p.lle 15 e 63"**, alle condizioni di seguito riportate:

- *per la vegetazione arborea e arbustiva esistente nell'UCP "Reticolo idrografico di connessione della R.E.R." e che interferisce con la realizzazione dei nuovi interventi sia previsto, in luogo dell'abbattimento, l'espianto e il successivo reimpianto. Le aree per il successivo reimpianto siano individuate prioritariamente tra quelle di intervento o, in alternativa, in aree limitrofe;*
- *al fine di stabilire una maggiore integrazione visiva degli interventi al contesto esistente, le pareti esterne dei nuovi corpi di fabbrica e le nuove tettoie siano trattate con coloritura bianca o con tonalità chiare;*
- *al fine di garantire la maggiore conservazione di superficie permeabile, le aree di parcheggio siano realizzate con materiali drenanti e permeabili, evitando l'utilizzo di bitume;*
- *al fine di mitigare l'impatto visivo indotto dall'intervento, sia realizzata una cortina di verde lungo tutto il perimetro dello stesso, attraverso la piantumazione di specie arboree autoctone come ad esempio il*

*Pino d'Aleppo (Pinus halepensis). Siano inoltre piantumate al di sotto delle suddette alberature, arbusti di specie autoctone come ad esempio il Lentisco (Pistacia Lentiscus). Sono comunque da escludere piantumazioni di specie esotiche e di palmacee in genere;*

- *le aree a verde esistenti nel perimetro aziendale e quelle di progetto siano piantumate a vegetazione con specie arboree autoctone a rapido accrescimento come ad esempio il Pino d'Aleppo (Pinus halepensis);*
- *per la nuova recinzione sia evitato l'impiego di elementi in cemento armato, privilegiando le murature a secco sovrastate da recinzioni metalliche semplici e affiancate da siepi, cespugli e o alberature. I muretti a secco siano realizzati in pietra locale secondo le tecniche tradizionali, senza fare ricorso a sigillature dei giunti dei paramenti murari o a strutture murarie con nuclei in calcestruzzo o in laterizi, rivestiti da paramenti in pietra a faccia vista; sia realizzata una fascia erbosa di almeno 50 cm alla base dei suddetti muretti a secco per favorire la permeabilità;*
- *in sede di progettazione esecutiva le aree interessate dalla realizzazione del metanodotto siano sottoposte ad un dettagliato progetto di inserimento paesaggistico, con l'individuazione delle essenze arboree ed arbustive oggetto di espianto e l'indicazione delle aree di reimpianto con la realizzazione di macchie di naturalità. Le aree per il successivo reimpianto siano individuate prioritariamente tra quelle di intervento o, in alternativa, in aree limitrofe;*
- *al fine di non contrastare con l'obiettivo di qualità paesaggistica "Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici" di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito si provveda al reimpianto degli alberi esistenti, interferiti dal tracciato del metanodotto, rispettando il sesto d'impianto;*
- *al fine di non contrastare con l'obiettivo di qualità paesaggistica "Valorizzare il patrimonio identitario culturale - insediativo" di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito, in sede di progettazione esecutiva si provveda al rilievo e alla schedatura delle architetture in pietra (muretti a secco) tipiche del paesaggio rurale interferite dal progetto. Sia evitata, ove possibile, la demolizione o rimozione di interi tratti di muretti a secco, in modo da tutelarne l'integrità mediante preservazione, conservazione o ricostruzione con inserimento nel contesto progettuale. La ricostruzione dei tratti di muretti a secco interferiti dalla realizzazione del metanodotto sia effettuata secondo la tecnica tradizionale, escludendo del tutto il ricorso a malte di qualunque tipo, nel rispetto di quanto previsto nell'elaborato del PPTR 4.4.4 "Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia".*
- *durante le fasi di realizzazione delle opere siano evitate, in aree esterne a quelle di intervento, le trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea, nonché la rimozione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario ponendo attenzione all'organizzazione del cantiere; inoltre, in fase di cantiere, al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:*
  - a. *la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;*
  - b. *l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo avvenga secondo quanto previsto dall'elaborato di progetto Appendice 4 al SIA;*
  - c. *al termine dei lavori, lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) e il ripristino dello stato dei luoghi, al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.*

*DI DEMANDARE all'amministrazione comunale di GRUMO APPULA il controllo della conformità dei lavori effettuati al presente parere."*

- **ARPA Puglia – DAP Bari-BAT, con nota prot. n. 15780 del 7/03/2023**

*"Con riferimento al procedimento di cui in oggetto, a seguito della nota della Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere pubbliche e Paesaggio (Rif.), di trasmissione del Verbale della Conferenza di Servizi del 02/02/2023 e di convocazione della Conferenza di Servizi decisoria per il 09/03/2023, si coglie occasione per meglio precisare quanto affermato dalla scrivente Agenzia relativamente alla raccomandazione*

di cui al punto 6 del precedente parere prot. n. 7547 del 02/02/2023 (“prevedere nell’installazione dell’impianto di emungimento fisso e definitivo apposito tubo guida, al fine di consentire agevolmente le misurazioni dei livelli idrici del pozzo, e di dotare l’impianto di opportuno regolatore di portata al fine di consentire prelievi delle acque sotterranee a basso flusso in concomitanza di campagne di monitoraggio della falda”), atteso quanto specificato dal Proponente nel predetto verbale (“anche sulla base di campagne svolte in presenza di pozzi di analoga profondità non è possibile effettuare campionamento dinamico a basso flusso, per cui si procederà ad effettuare il campionamento statico mediante bailer opportunamente attrezzati per raggiungere tali profondità”).

La richiesta di attrezzare il pozzo a realizzarsi con “tubo guida” è finalizzata a semplificare la misurazione del livello statico della falda mediante l’utilizzo di un freatimetro di opportuna lunghezza da calare all’interno del tubo guida. In tal modo, si eviterebbe che il cavo di tale strumento si blocchi attorcigliandosi attorno a cavi elettrici e/o di sospensione della pompa che potranno essere presenti nel pozzo.

Le attività di campionamento potranno invece essere eseguite, dopo idoneo periodo di spurgo fino a stabilizzazione dei parametri (pH, temperatura e conducibilità, potenziale redox, ossigeno disciolto e torbidità), anche al fine di contenere i volumi di spurgo.

Successivamente, con la stessa pompa utilizzata per gli usi aziendali, che potrà essere attrezzata con regolatore di portata, si potrà eseguire il campionamento a basso flusso in accordo alle indicazioni fornite nel “Manuale per le indagini ambientali nei siti contaminati” (APAT, Manuali e linee guida 43/2006). Alternativamente, come richiesto dal Proponente, si potrebbe anche usare il bailer per prelevare campioni di acqua sotterranea da sottoporre ad analisi, compatibilmente con gli spazi angusti presenti nel pozzo e la notevole profondità di campionamento prevista. Si raccomanda tuttavia, ai fine di garantire l’uniformità dei dati acquisiti nell’ambito dei monitoraggi che saranno espletati, che le modalità di spurgo e campionamento siano sempre le stesse.

Si ritiene utile altresì suggerire, qualora possibile, di prevedere, almeno per un paio di giorni precedenti al monitoraggio della falda, appositi stoccaggi temporanei di acqua da utilizzarsi per gli scopi aziendali (ossia per gli usi cui lo stesso pozzo sarà dedicato), in sostituzione dell’utilizzo diretto del pozzo. Ciò consentirebbe di eseguire le misure del livello statico della falda senza che gli emungimenti comportino perturbazione della superficie piezometrica.”

In sede di Conferenza di Servizi PAUR, giusto verbale del 903.2023 il Proponente “prende atto di quanto riferito da ARPA pur precisando che il pozzo di monitoraggio allo stato non è autorizzato per emungimento; tali prescrizioni si riterranno necessarie da seguire in caso di futuro ottenimento dell’autorizzazione all’emungimento”.

• **ARPA Puglia – DAP Bari-BAT, con nota prot. n. 7547 del 02/02/2023 ARPA Puglia – DAP Bari-BAT**

“In riscontro alla nota della Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere pubbliche e Paesaggio (Rif.), di convocazione della Conferenza di Servizi per il 02/02/2023, si osserva quanto segue. Preliminarmente si prende atto della documentazione integrativa prodotta dal proponente, in riscontro al parere prot. ARPA n. 74756 del 02/11/2022, resa disponibile al download in data 10/01/2023 sul portale regionale <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>, nonché dell’ulteriore documentazione trasmessa a mezzo PEC e acquisita al prot. ARPA n. 6149 del 30/01/2023.

**Punto 1.** Per quanto concerne la valutazione di conformità programmatica e vincolistica del progetto in esame con la vigente pianificazione regionale, si prende atto delle integrazioni agli elaborati progettuali, con l’inserimento della verifica dei criteri localizzativi stabiliti dalla pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani e speciali. Si rileva, inoltre, l’evidenza di una intervenuta difformità tra le particelle catastali oggetto di intervento rispetto a quelle oggetto di variante allo strumento urbanistico a seguito del provvedimento autorizzativo D.D. n.3 del 17/01/2018, pur rappresentando che “il perimetro dell’impianto in progetto è rimasto invariato rispetto a quanto autorizzato” (rif. punto 1 dell’elaborato “RISCONTRO ARPA prot.n.74756 del 02-11-22”).

Per quanto concerne la richiesta di evidenziare la conformità della nuova proposta progettuale rispetto alle condizioni indicate dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (rif. nota prot. n. 9298 del 01/12/2017 in

allegato al provvedimento autorizzativo D.D. n.3 del 17/01/2018), in merito all'accertamento di compatibilità paesaggistica in deroga ai sensi degli artt. 91 e 95 delle NTA del PPTR, si rimanda alle valutazioni di competenza dell'Ente regionale - Sezione Paesaggio, circa la validità del quadro prescrittivo consolidatosi con il predetto provvedimento autorizzativo.

**Punto 2.** Per quanto concerne la richiesta di autorizzazione alla produzione di end of waste (biometano, compost e CO<sub>2</sub>), si prende atto di quanto esposto dal proponente al punto 2 dell'elaborato "RISCONTRO ARPA prot.n.74756 del 02-11-22" riguardo i riferimenti ai decreti ministeriali per la cessazione della qualifica di rifiuto del biometano prodotto. Per quanto concerne la produzione di end of waste "caso per caso" (CO<sub>2</sub>), si prende atto della relazione tecnica prodotta dal proponente, facendo riferimento a quanto riportato al cap.4 delle "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del d.lgs. 152/2006" (Linee Guida SNPA, 41/2022). Pertanto, per gli aspetti di competenza dello scrivente Servizio ed ai sensi dell'art. 184-ter, co.3 del D.Lgs. 152/2006, si ritengono ottemperate le richieste di cui al punto 2 del parere prot. ARPA n. 52145 del 20/07/2022, con le seguenti prescrizioni:

- la CO<sub>2</sub> liquefatta dovrà essere oggetto di analisi di conformità con le frequenze e le modalità previste dai criteri di qualità imposti dalle specifiche normative di settore;
- i parametri indicati per la conformità della CO<sub>2</sub> liquefatta rispetto agli standard di cui al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830, nonché (in caso di impiego per tali scopi) al Regolamento (UE) 231/2012, ai requisiti per l'uso alimentare (E290) e di qualità beverage definiti dall'EIGA e dall'ISBT, dovranno essere verificati prima dell'effettivo utilizzo. In caso contrario, il gas liquefatto non potrà essere gestito come end of waste;
- nella relazione annuale si dovrà dare evidenza della CO<sub>2</sub> liquefatta in uscita come end of waste e di quella eventualmente smaltita in quanto non conforme ai requisiti di cui sopra;
- nella relazione annuale si dovrà dare evidenza degli eventuali guasti o malfunzionamenti intercorsi nel periodo di riferimento sulle componenti dell'impianto di purificazione e liquefazione che possono dare origine a emissioni fuggitive di CO<sub>2</sub>.

**Punto 3.** Per quanto concerne il Piano di Monitoraggio e Controllo, si prende atto dell'elaborato RB.4 PMC Rev.3, revisionato in conformità a quanto richiesto al punto 3 del parere prot. ARPA n. 52145 del 20/07/2022, rimandando alle valutazioni di cui all'allegato parere monotematico (prot. n. 7492 del 02/02/2023) del Centro Regionale Aria di ARPA Puglia (CRA) per gli aspetti di rispettiva competenza.

**Punto 4.** Per quanto concerne le misure di mitigazione degli impatti derivanti dalla dispersione delle polveri in fase di cantiere, si prende atto di quanto esposto dal proponente al punto 5 dell'elaborato "RISCONTRO ARPA prot.n.74756 del 02-11-22" riguardo il protocollo di attivazione del sistema di mitigazione (fog cannon), in funzione dei dati ricavati dalla centralina meteo prevista da progetto.

**Punto 5.** Per quanto concerne il dimensionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue, si prende atto dell'allegato "All.3 ARPA - Scheda dimensionamento trattamento acque" da cui possono evincersi i rendimenti depurativi attesi, in funzione delle caratteristiche tecniche del sistema proposto.

**Punto 6.** Per quanto concerne la proposta di monitoraggio della falda mediante l'utilizzo del pozzo PZ1 (utilizzato per scopi industriali), si prende atto dell'allegato "CONDIZIONI IDROGEOLOGICHE DELL'AREA D'INTERESSE E CARATTERISTICHE GEOMETRICHE, LITOSTRATIGRAFICHE E TECNICO- COSTRUTTIVE DEL POZZO A SCOPO EMUNGIMENTO E MONITORAGGIO", prodotto in riscontro a quanto richiesto al punto 7 del parere prot. ARPA n. 74756 del 02/11/2022, con riferimento alle caratteristiche tecnico-costruttive del pozzo PZ1 realizzato all'interno dell'impianto e alla descrizione del modello idrogeologico del sito. Nel prendere atto che la realizzazione del pozzo è avvenuta con la tecnica a distruzione di nucleo approfondendosi di 751 metri dal piano campagna e che:

- è stata condotta nel luglio del 2003 una prova di emungimento mediante elettropompa sommersa poi "rimossa a completamento della prova di emungimento, in attesa di conseguire le attinenti autorizzazioni all'espletamento delle attività delle attività produttive",
- "le caratteristiche e dimensionamento dell'impianto di sollevamento idrico saranno stabilite appena l'iter autorizzativo [...] si sarà positivamente concluso",

*si ritiene opportuno raccomandare di prevedere nell'installazione dell'impianto di emungimento fisso e definitivo apposito tubo guida, al fine di consentire agevolmente le misurazioni dei livelli idrici del pozzo, e di dotare l'impianto di opportuno regolatore di portata al fine di consentire prelievi delle acque sotterranee a basso flusso in concomitanza di campagne di monitoraggio della falda.*

**Punto 7.** Per quanto attiene gli ulteriori aspetti inerenti la componente ambientale Rumore, si rimanda alle valutazioni di cui all'allegato parere monotematico del SAF - DAP BA (prot. n. 7206 del 01/02/2023).

Per quanto sopra esposto, lo scrivente Servizio esprime **parere favorevole** con le prescrizioni indicate nel presente e nei precedenti pareri in atti."

- **ARPA Puglia – DAP Bari-BAT, con nota prot. n. 7492 del 02/02/2023 ARPA Puglia – DAP Bari-BAT**

"Oggetto: [ID\_VIA\_704] Società Prometeo 2000 S.r.l. - Procedimento ex art. 27- bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il "Progetto di conversione a biometano avanzato dell'impianto IPPC 5.3.b.1) Prometeo 2000", sito in agro di Grumo Appula (BA). Valutazione dei riscontri forniti dalla Ditta Prometeo 2000 S.r.l. alla nota ARPA Puglia prot. n.77830/2022. **Trasmissione parere di competenza.**

Rif. Pratica CRA\_AA\_06/2023.

In riferimento al procedimento in oggetto, esaminati i documenti di riscontro al parere di competenza del CRA-Centro Regionale Aria, trasmesso da ARPA Puglia - DAP Bari con prot. n.77696/2022, prodotti dalla Società Prometeo 2000 S.r.l., si valuta quanto segue ripercorrendo puntualmente i rilievi oggetto del richiamato parere.

#### **Studio previsionale odori - Emissioni**

In riferimento allo studio di previsione degli impatti da emissioni odorigene, il parere di competenza in oggetto (prot. n.77696/2022) conteneva una serie di riscontri sul tema, alcuni dei quali già evidenziati nel parere precedente (prot. n.51887/2022), che qui di seguito si richiamano integralmente e per i quali si rimanda al citato parere relativamente agli aspetti di merito:

- a) Riscontro 1.1.1 - sorgenti emissive
- b) Riscontro 1.1.2 - metodologia di campionamento
- c) Riscontro 1.1.3 - recettori
- d) Riscontro 1.1.4 - confronto modelli
- e) Riscontro 1.1.5 - dati di input
- f) Riscontro 1.2 – meteo
- g) Riscontro 1.3 - impatto odorigeno

Le richieste espresse nel merito dei citati riscontri conducevano alla seguente proposta di prescrizione:

"...in considerazione di quanto espresso in relazione al permanere di alcune ambiguità sulla descrizione dello scenario emissivo di progetto e sulla sua valutazione, si chiede che il Gestore rediga un nuovo studio di dispersione entro sei mesi dalla messa a regime dell'impianto, a completamento degli interventi previsti, sulla base di dati di monitoraggio sito-specifici e che gli esiti vengano trasmessi agli Enti per una opportuna valutazione, al fine di rilevare i reali impatti e ridefinire eventualmente i valori limite di emissione, qualora dovessero emergere criticità ai recettori. Nella formulazione e conduzione dello studio il Gestore dovrà tenere conto di tutte le osservazioni ed indicazioni fin qui evidenziate dalla Scrivente. Lo studio dovrà infine essere condotto ad una risoluzione più elevata (ovvero con un passo di griglia minore o uguale a 300m)".

Con nota denominata "Riscontro nota ARPA Puglia prot. n.74756 del 02/11/2022 - dicembre 2022" prodotta dalla Ditta Prometeo 2000 S.r.l., il Proponente ha accolto quanto richiesto, dichiarando al §4-Odori del documento che "Si prende atto di quanto richiesto in merito all'elaborazione di un nuovo studio di impatto odorigeno entro sei mesi dalla messa a regime dell'impianto".

Inoltre, in sede di Tavolo tecnico del 27/01/2023, veniva evidenziata l'opportunità di inserire nello studio modellistico, a realizzarsi entro sei mesi dalla messa a regime dell'impianto, anche la concentrazione di odore relativamente alla fase di upgrading, da determinare inizialmente solo a scopo conoscitivo e successivamente per stabilire eventuali valori limite.

Si conferma pertanto la prescrizione oggetto del riscontro:

Il Gestore dovrà redigere un nuovo studio di dispersione entro sei mesi dalla messa a regime dell'impianto, a completamento degli interventi previsti, sulla base di dati di monitoraggio sito-specifici; gli esiti dello studio dovranno essere trasmessi agli Enti per un'opportuna valutazione, al fine di rilevare i reali impatti e ridefinire eventualmente i valori limite di emissione, qualora dovessero emergere criticità ai recettori. Nella formulazione e conduzione dello studio il Gestore dovrà tenere conto di tutte le osservazioni e indicazioni fin qui evidenziate da ARPA Puglia (riscontri di cui ai punti a) - g) del presente documento e al parere prot. n.77696/2022); lo studio dovrà infine essere condotto ad una risoluzione più elevata (ovvero con un passo di griglia minore o uguale a 300m). Tra le sorgenti da inserire nel modello di dispersione dovranno essere considerate anche le sorgenti relative alla fase di upgrading, così come stabilito in sede di Tavolo tecnico del 27/01/2023.

## 2. Piano di monitoraggio e controllo

- Riscontro 2.1 - sorgenti MBR1 e MBR2

Il PMeC\_rev.3 (dicembre 2022) - Elaborato RB.4 ha recepito la richiesta e, pertanto, il rilievo è da ritenersi superato con la seguente condizione:

**il numero dei punti di campionamento (per entrambe le vasche MBR1, MBR2) dovrà essere pari all'1% della superficie, con un minimo di n.3 punti.**

- Riscontro 2.2 - stoccaggio compost finito

Il PMeC\_rev.3 (dicembre 2022) - Elaborato RB.4 ha recepito la richiesta e, pertanto, il rilievo è da ritenersi superato.

- Riscontro 2.3 - trattamento emissioni odorigene

Il PMeC\_rev.3 (dicembre 2022) - Elaborato RB.4 ha recepito la richiesta e, pertanto, il rilievo è da ritenersi superato.

- Riscontro 2.4 - controllo parametri biofiltri

Il PMeC\_rev.3 (dicembre 2022) - Elaborato RB.4 ha recepito parzialmente la richiesta e, pertanto, il rilievo è da ritenersi superato **fatte salve le seguenti condizioni:**

- a) l'impegno del Proponente a fornire ad ARPA Puglia, in fase di progettazione esecutiva, i dettagli tecnici del sistema di controllo dei parametri del biofiltro;
- b) i parametri Temperatura e Umidità del letto filtrante devono essere monitorati in continuo e i valori devono essere registrati su apposito sistema di controllo consultabile.

- Riscontro 2.5 - frequenza monitoraggio biofiltri

Il PMeC\_rev.3 (dicembre 2022) - Elaborato RB.4 ha recepito la richiesta e, pertanto, il rilievo è da ritenersi superato.

- Riscontro 2.6 - quadro monitoraggi biofiltri

Si ribadisce l'opportunità di integrare il quadro di monitoraggio dei biofiltri (Tabella 3 del PMeC) con il controllo del parametro NH<sub>3</sub>. In sede di Tavolo tecnico del 27/01/2023 l'Autorità Competente ha condiviso tale richiesta, fissando il limite emissivo per NH<sub>3</sub> a 5 mg/Nm<sup>3</sup> "per ragioni cautelative e di omogeneità con le prescrizioni per impianti simili". **Il PMeC pertanto, nella sua ultima revisione, dovrà integrare quanto previsto dal provvedimento autorizzativo in tema di emissioni.**

- Riscontro 2.7 - sostituzione letto biofiltrante

Il PMeC\_rev.3 (dicembre 2022) - Elaborato RB.4 ha recepito la richiesta e, pertanto, il rilievo è da ritenersi superato.

- Riscontro 2.8 - fermentatori

Il Proponente, nella sua nota denominata "ID\_VIA: 704 Prometeo 2000 S.r.l. - Riscontro nota ARPA Puglia CRA prot. n.51887 del 19/07/2022 (settembre 2022, rev.00)", prendendo atto della richiesta di ARPA Puglia circa l'implementazione di filtri a carboni attivi sugli sfiati dei fermentatori e dei postfermentatori, dichiarava tecnicamente realizzabile tale soluzione e rimandava ad approfondimenti con il Fornitore della tecnologia.

Più in generale, relativamente alle sorgenti fuggitive, in sede di Tavolo tecnico veniva puntualizzato che "per la descrizione delle sorgenti fuggitive il Gestore conferma che provvederà all'inserimento di filtri a carboni attivi, la cui scelta dal punto di vista delle caratteristiche di dettaglio sarà operata in fase di progettazione esecutiva". Sempre nel corso del Tavolo tecnico, ARPA Puglia proponeva di "inserire una prescrizione AIA che obblighi il Gestore a trasmettere tutta la documentazione relativa ai kit di filtraggio prima della messa in esercizio dell'impianto per una valutazione da parte di ARPA".

Si conferma pertanto la seguente prescrizione, oggetto del riscontro:

**Relativamente alle sorgenti fuggitive dell'impianto, il Gestore dovrà prevedere l'installazione di sistemi di filtrazione a carboni attivi sugli sfiati e dovrà trasmettere ad ARPA Puglia, per una valutazione preliminare, la documentazione relativa prima della messa in esercizio dell'impianto.**

- Riscontro 2.9 - monitoraggio in continuo al confine
- Riscontro 2.10 - attivazione campionamento olfattometrico
- Riscontro 2.11 - accesso in remoto ARPA Puglia

Il PMeC\_rev.3 (dicembre 2022) - Elaborato RB.4 ha recepito le richieste relative al sistema di monitoraggio al confine dell'impianto e, pertanto, il rilievo è da ritenersi superato con la seguente condizione:

Il Proponente dovrà presentare all'Autorità competente e ad ARPA Puglia una proposta tecnica di dettaglio relativa al sistema di monitoraggio in continuo al confine dell'impianto; a valle della ricezione di tale proposta, ARPA Puglia potrà richiedere di apportare modifiche sia alla strumentazione proposta che ai siti scelti per il monitoraggio, anche mediante preliminare sopralluogo presso l'impianto.

**Ulteriori osservazioni e prescrizioni**

Il PMeC\_rev.3 (dicembre 2022) - Elaborato RB.4 ha recepito tutte le richieste della presente sezione si cui al parere di competenza prot. n. 77696/2022 e, pertanto, i rilievi sono da ritenersi superati."

- **ARPA Puglia – DAP Bari-BAT, con nota prot. n. 7206 del 01/02/2023 ARPA Puglia – DAP Bari-BAT**

"In riferimento al procedimento in oggetto in oggetto emarginato questo Servizio comunica di aver esaminato la documentazione integrativa prodotta dalla Società istante e depositata presso il sito del SIT Puglia al seguente indirizzo <http://sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>. In particolare è stata esaminata la "Relazione previsionale dell'impatto acustico Rev 1" datata Ottobre 2022 redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale Ing. S. Scaramuzzi. Le integrazioni prodotte a seguito del parere ARPA prot.33344 del 02/05/2022 sono da ritenersi esaustive, pertanto per quanto di competenza questo Servizio si esprime favorevolmente all'intervento proposto.

- **ASL Bari , con nota prot. n. 61091 del 09/05/2022**

"Con riferimento al procedimento indicato in oggetto, acquisito in atti al prot. REGISTRO GENERALE ASL BA n. 18250/2022 dell'08/02/2022 en. 55565/2022 del 27/04/2022, ESAMINATO il fascicolo istruttorio [...] si esprime, per quanto di competenza è sotto il profilo igienico sanitario, PARERE FAVOREVOLE, a progetto di cui in oggetto, alle seguenti condizioni:

1. Le emissioni odorigene siano contenute nei limiti previsti dalla legge nazionale e legge regionale 16 luglio 2018 numero 32;

2. adottare idonei sistemi di recinzione/delimitazione (es. alberi ad alto fusto, ecc..) al fine di mitigare l'impatto visivo;
3. tenere aggiornato un registro di manutenzione del sistema di aspirazione (torri di dosaggio, scrubber ad umido e non, biofiltri) garantendone il corretto funzionamento;
4. predisporre un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene trasmettendo gli esiti agli Enti interessati;
5. adottare idonei sistemi per l'abbattimento dell'aereodispersione delle polveri (mediante sistemi di wet suppression e dust suppressant);
6. si demanda al Competente Ufficio Tecnico la verifica della compatibilità urbanistica dell'intero progetto in questione rispetto al tessuto urbanistico, considerando il suo contesto di inserimento.

Sono fatti salvi eventuali vincoli e/ho prescrizioni di natura tecnico-urbanistica- paesaggistica, ecc e pareri e autorizzazioni di competenza di altri Enti”.

- **Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio AIA/ RIR, con atto dirigenziale n. 00199 del 31/05/2023 del Registro delle Determinazioni della AOO 089 - Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 089/DIR/2023/00187**

“Determina

“Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

**di rilasciare, ai sensi dell'art 29 nonies comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. n. 3 del 17.01.2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla realizzazione ed all'esercizio della installazione PROMETEO 2000 SRL con sede legale a Modugno (BA) - strada provinciale 231, km 1.600, IPPC 5.3 b)1, ubicata in località Torre dei Gendarmi – Grumo Appula (BA), stabilendo che:**

1. devono essere rispettate tutte le condizioni di esercizio, prescrizioni ed adempimenti previsti nel presente provvedimento ed allegato “Documento Tecnico”;
2. il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, di competenza di enti non intervenuti nel procedimento;
3. che per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP n. 648 del 05/04/2011 e smi “Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali”;
4. in riferimento alla prescrizione n. 209 del Documento Tecnico, “Il Proponente entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento AIA dovrà trasmettere il PMeC integrato con le prescrizioni impartite nel presente documento e condivise con ARPA Puglia DAP Bari; ARPA dovrà trasmettere l'approvazione definitiva del PMeC aggiornato all'Autorità Competente per la presa d'atto.”
5. il Gestore deve trasmettere specifica comunicazione all'Autorità competente, ad ARPA Puglia DAP Bari, alla Città Metropolitana di Bari e al Comune di Bari ai sensi dell'art. 29 decies comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente AIA;
6. che la presente autorizzazione di aggiornamento, per modifica sostanziale, rilasciata ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. n. 152/06 e smi, ha termine finale di validità coincidente con quella dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata;

**di prendere atto che il Gestore ha trasmesso il pagamento della tariffa istruttoria determinata ai sensi della DGR n. 36 del 12/01/2018; di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;**  
**di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Proponente Prometeo 2000 srl con sede legale a Modugno (BA) - strada provinciale 231, km 1.600, prometeo2000@legalmail.it;**

**di trasmettere** il presente provvedimento alla Sezione Autorizzazioni Ambientali, alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, al Servizio VIA e VINCA, alla Sezione Risorse Idriche, all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di Bari, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica, al Comune di Grumo Appula (BA), alla Città Metropolitana di Bari, alla ASL competente per territorio, al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione Regionale Puglia, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari, al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana. Il presente provvedimento:

- redatto in unico originale, composto da n. 21 fasciate e n. 1 allegato, Allegato (Documento Tecnico) n. 92 fasciate, per un totale di n. 113 fasciate;
- è pubblicato all'Albo Telematico del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) per un periodo pari almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 22/2021.
- sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it), Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni. Si attesta che:

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie;

il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente. Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo."

- **Parco Nazionale dell'Alta Murgia, con nota prot. n. 4782 del 18/10/2022**

"...Per quanto sopra, in ragione delle dimensioni dell'impianto, della sua collocazione all'interno del Sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT9120007 "Murgia Alta", dell'adiacenza al territorio di quest'area naturale protetta, dei nuclei di popolazione animale associati all'areale in questione che utilizzano detti territori agricoli ed i corridoi fluviali quali siti riproduttivi, trofici e di spostamento migratori, ai soli fini dell'espressione del "sentito" ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.P.R. 357/97 s.m.i. e ferma restando ogni determinazione in merito che codesta Autorità competente vorrà assumere in merito, è parere di questo Ente che, previa acquisizione della relazione inerente alla V.Inc.A. aggiornata con quanto sopra richiesto, la soluzione proposta non debba comunque determinare ulteriori ampliamenti ed impatti rispetto all'intervento già assentito, in termini di superfici in ampliamento, di volumi di scavo, di potenzialità complessiva dell'impianto, di tipologia di rifiuti e di emissioni nell'ambiente, dando evidenza degli esiti della valutazione d'incidenza nel provvedimento finale."

Con riferimento al suddetto parere, giusto verbale della conferenza di servizi del 9.03.2023, "Con pec del 23.12.2022, acquisita al prot. uff. n. 38 del 2.01.2023, il Proponente ha trasmesso documentazione di riscontro ai pareri allegati al verbale della CdS del 3.11.2022, compresi l'elaborato Relazione di riscontro PARCO e il relativo allegato. Non risulta pervenuto alcun contributo a riguardo."

- **Dipartimento Bilancio, Affari Generali Ed Infrastrutture Sezione Opere Pubbliche E Infrastrutture Servizio Gestione Opere Pubbliche Ufficio Per Le Espropriazioni prot.: r\_puglia/AOO\_064/PROT/08/03/2023/0006312 del 18/04/2023.**

"ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera."

- **Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile- Direzione Regione Puglia con nota prot. n. 20077 del 25/07/2022**

Con riferimento alla convocazione della conferenza di servizi inerenti l'oggetto, comunicata con nota di codesto Ufficio prot. r\_puglia/AOO\_089-27/06/2022/8161 (acquisita in atti al prot. 17187 del 27/06/2022) e successivo rinvio il giorno 14/09/2022 connota di codesto ufficio prot. r\_puglia/AOO\_089-19/07/2022 (acquisita in atti al prot. 19654 del 19/07/2022), si informa che il parere di conformità antincendio di cui all'allegato Mod. P4 prot. n. 19240 del 15/07/2022 è da intendersi quale determinazione di competenza di questo Comando nell'ambito della Conferenza di servizi di che trattasi.

si puntualizza ad ogni buon conto, che eventuali variazioni e/ho modifiche rilevanti ai fini antincendio rispetto al progetto approvato con predetta nota mod. P4 dovranno essere sottoposte a nuovo parere di conformità antincendio ex art. 3 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151 da acquisire, a cura del titolare dell'attività, prima della Conferenza di Servizi...

#### **.. Allegato Mod. P4 /C**

In ottemperanza al disposto dell'art. 3 del D.P.R. 01/08/2011 n° 151 e del D.Lvo 08/03/2006 n. 139 per l'attuazione dei relativi provvedimenti,

- vista l'istanza di valutazione del progetto pervenuta a questo Comando con nota SUAP n.0029269 del 23/03/2022 e acquisita in atti al prot.7692 del 23/03/2022 – pos.74762;
- vista la documentazione integrativa volontaria pervenuta con nota SUAP n.0062097 del 07/06/2022 e acquisita in atti al prot.15294 del 07/06/2022
- vista la relazione del funzionario istruttore D.V.D. Ing. Michele Rosati

si comunica di aver valutato, per quanto di propria competenza, la conformità del progetto alla normativa ed ai criteri generali di prevenzione incendi , a condizione che anche per ogni particolare non descritto siano rispettate le norme di cui al D.M. 18/10/2019, D.M. 13/07/2011, D.M. 08/11/2019, D.M. 16/04/2008, UNI EN 12845, UNI 10779, UNI 9795, e successive modifiche ed integrazioni.

Prima dell'esercizio dell'attività, il titolare è tenuto a richiedere, ai sensi dell'art.4, comma 1 del D.P.R. 01/08/2011 n.151, il Certificato di Prevenzione Incendi (di cui al comma 2 dell'art.16 del D.Lgvo 8 marzo 2006, n.139) mediante presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività secondo i modelli:

- Mod PIN 2 –2018 SCIA
- Mod PIN 2.1 – 2018 ASSEVERAZIONE

unitamente a:

- certificazioni e dichiarazioni di cui all'allegato modello P30, redatte ai sensi del D.M. 07/08/2012;
- attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs 139/06

Questo Comando, entro 60 giorni dal ricevimento della S.C.I.A., effettuerà, con le modalità previste dall'art. 4, comma 3 del D.P.R. 01/08/2011 n.151, i controlli di competenza volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Si rammenta che è obbligo del datore di lavoro, ex D.M.10/03/98 e D.Lg.vo n. 81 del 09/04/2008 adempiere, prima dell'inizio dell'attività, agli obblighi organizzativi e di designazione degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione e redigere il documento sulla valutazione del rischio in base al citato D.Lg.vo. Costituiscono parte integrante del presente parere gli elaborati grafici e le relazioni tecniche allegate alle PEC".

- **ANAS , con nota prot. n. 168585 del 16/03/2022**

"Con riferimento alla Vs nota Prot. r. Puglia/AOO/089/1169 del 02.022022 pervenuta tramite PEC (nota ANAS CDG-0066459-I del 03/02/2022), nella nostra temporanea impossibilità di accedere al Vs portale, si chiede di inviare un elaborato planimetrico con evidenziate le opere da eseguire in prossimità o interferenti con le strade statali, con la relativa relazione tecnica descrittiva.

Si chiede inoltre di indicare un riferimento a cui chiedere anche telefonicamente eventuali ulteriori chiarimenti."

Con riferimento al suddetto parere si rappresenta che il Proponente, in sede di conferenza di servizi del

9.03.2023 ha dichiarato che “con pec del 23.12.2022, acquisita al prot. uff. n. 37 del 2.01.2023, il Proponente ha trasmesso ad ANAS SpA la documentazione SIA e AIA, in riscontro alla richiesta di cui alla nota ANAS prot. n. 168585 del 16.03.2022. Non risulta pervenuto alcun contributo a riguardo.”

- **Snam Rete Gas nota DISOR/ESE/EAM51659/Prot.940**

“trasmette in allegato le ottimizzazioni di tracciato già condivise con la società Prometeo 2000. Tali ottimizzazioni adeguano il progetto alla normativa vigente in materia di progettazione, costruzione ed esercizio delle opere di trasporto di gas naturale e permettono il rispetto della normativa tecnica ai fini del rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta”.

- **Snam, con nota prot. n. ORIMER/CONALL/1277 del 18/11/2022**

“Con riferimento alla Vostra richiesta del 05.08.2022, in seguito la “Richiesta” da noi ricevuta il 05.08.2022, ed al versamento da Voi effettuato con valuta il 04.08.2022 a titolo di deposito cauzionale non fruttifero (in seguito “Cauzione”) conformemente a quanto previsto dal Capitolo 6 “Realizzazione e gestione dei punti di consegna e riconsegna” del Codice di Rete di Snam Rete Gas, approvato dalla Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito “ARERA”) con delibera 75/03 e s.m.i., Vi confermiamo la nostra disponibilità alla realizzazione dell’allacciamento al punto di consegna in oggetto alle condizioni di seguito specificate”.

- **Ministero Della Cultura Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, con nota prot. n. MIC\_SABAP- BA|10/06/2022|0006569-P**

In riscontro alla nota trasmessa dalla S.V., e alla documentazione ivi allegata, acquisita dalla Scrivente in data 04.04.2022 - prot. n. 3852, e relativa a quanto in oggetto, facendo seguito alle precedenti note di questo Ufficio prot. n. 11486 del 30.11.2021 e prot. n. 4851 del 29.04.2022, esaminati gli elaborati disponibili sul Portale Ambientale della Regione Puglia, acquisita in atti la documentazione integrativa prodotta dagli istanti registrata al prot. n. 5566 del 17.05.2022, questa Soprintendenza, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, indica quanto segue.

L’area di progetto ricade nell’ambito paesaggistico della “Alta Murgia” e in particolare nella figura territoriale de “L’altopiano murgiano”, di cui al punto 6.1 della sez. B, della Scheda d’Ambito 5.6 del vigente PPTR, e interferisce con gli UCP del Reticolo idrografico di connessione alla R.E.R., dell’Area di Rispetto dei Boschi e dei siti a rilevanza naturalistica. L’area di progetto è, inoltre, prossima alla strada a valenza paesaggistica SS96 e a diverse masserie che costituiscono testimonianza della stratificazione insediativa.

L’intervento consiste nell’adeguamento di un impianto industriale già in fase di realizzazione, con conversione a bio-metano.

Al fine di garantire un migliore inserimento ambientale delle opere a farsi, nonché una riqualificazione dell’attuale stato dei luoghi, si ritiene fondamentale richiamare i contenuti dell’elaborato 4.4.2 del PPTR, recante le “Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate”, volte a promuovere la riqualificazione urbanistica e paesaggistico-ambientale delle aree produttive.

Sulla base degli obiettivi generali ivi indicati, l’intervento di che trattasi deve certamente mirare a realizzare una efficace mitigazione visuale dell’area produttiva in parte già realizzata, migliorandone la intrinseca qualità paesaggistica ed architettonica, nonché le relazioni con il contesto di inserimento, considerata anche la prossimità del lotto al contesto prettamente rurale e alle testimonianze della stratificazione insediativa ivi presenti, oltre ad individuare delle misure propriamente di conversione ecologica delle attività produttive.

Tutto quanto premesso, al fine di mitigare l’impatto ambientale delle opere a farsi, questo Ufficio ritiene prioritario che:

- vengano ricavati lungo l’intero perimetro del lotto degli spazi a verde, creando una ampia fascia di filtro, costituita da arbusti e alberature su più filari e di dimensioni idonee a mascherare l’area industriale, rivolta sia verso la strada a valenza paesaggistica che verso le masserie Lo Zito, Colantonio e Maggi. Per la realizzazione di tale filtro devono essere impiegate essenze autoctone coerenti con il contesto rurale di prossimità, contenute in aiuole bordate da elementi lapidei, posati in opera senza il ricorso a materiali cementizi o alla realizzazione di cordoli in cls;

- *piantumazioni a verde siano adoperate anche nella viabilità interna al lotto, negli spazi interstiziali tra le aree di produzione, riducendo le zone pavimentate esclusivamente alle sezioni carrabili e pedonali strettamente necessarie. Le pavimentazioni devono, inoltre, essere realizzate esclusivamente con materiali drenanti ed essere del tipo a giunti rinverditi, escludendo il ricorso ai manti in asfalto, cls o resine;*
- *le nuove tettoie, la cui altezza non deve eccedere quella del fabbricato pre- esistente, presentino carattere di facile amovibilità e cromie neutre;*
- *i pannelli fotovoltaici siano posizionati sulle coperture piane delle tettoie e dei fabbricati a farsi, piuttosto che sulla copertura del capannone di maturazione e raffinazione, essendo quest'ultima curvilinea e altamente visibile dalla strada a valenza paesaggistica SS96;*
- *durante la realizzazione del cavidotto siano attentamente preservate tutte le strutture in pietra intercettate o poste in prossimità del tracciato, con particolare attenzione a preservare anche la vegetazione spontanea eventualmente presente nelle murature. Eventuali integrazioni o riconfigurazioni delle strutture esistenti dovranno essere realizzate recuperando tutti i materiali lapidei attualmente in opera, da riposarsi in opera secondo la tecnica tradizionale, escludendo del tutto il ricorso a malte di qualunque tipo, nel rispetto dei contenuti dell'elaborato del PPTR 4.4.4 "Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia".*

*In merito agli aspetti di tutela archeologica, vista le risultanze della Relazione Archeologica e delle tavole allegate (trasmesse con nota acquisita al ns. prot. con n.ro 5566 del 17.05.22), considerato che le attività di valutazione preventiva dell'interesse archeologico assegnano rischio basso all'intera area oggetto di intervento, sia in considerazione della distanza da siti noti, sia in quanto le ricognizioni condotte sul terreno, a visibilità buona, non hanno evidenziato in superficie elementi di interesse archeologico, questa Soprintendenza autorizza l'intervento a condizione che per tutte le attività di scavo e movimento terre sia assicurata la sorveglianza archeologica continuativa in corso d'opera a cura di un professionista archeologo in possesso dei necessari requisiti, il quale opererà sotto la direzione di questa Soprintendenza e senza alcun onere a carico di questo Ufficio. Qualora nel corso delle operazioni di scavo e movimento terre si intercettassero strutture e/o depositi archeologici, ai sensi degli art. 28, 88, 90, 175 del D.lgs. 42/2004, degli artt. 822, 823 e 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e ne dovrà essere data contestuale comunicazione a questa Soprintendenza, che si riserva di richiedere approfondimenti e scavi archeologici, anche in estensione, affinché si stabilisca la natura e l'entità del deposito archeologico. All'esito di tali approfondimenti, questa Soprintendenza potrà avviare i provvedimenti di tutela di competenza e richiedere varianti al progetto originario per garantire la salvaguardia delle eventuali testimonianze antiche messe in luce.*

*L'archeologo incaricato delle attività di sorveglianza, avrà cura di redigere la documentazione delle operazioni di scavo secondo gli standard metodologici correnti. In assenza di rinvenimenti archeologici, dovranno comunque essere redatti il diario di scavo e una relazione professionale corredata da opportuni rilievi fotografici ed, eventualmente, grafici. Gli oneri derivanti dalle prescrizioni di questa Soprintendenza saranno a carico del Richiedente.*

*L'archeologo incaricato avrà altresì cura di tenere informato il funzionario responsabile di questa Soprintendenza in corso d'opera sull'andamento delle attività. Ogni ulteriore indicazione tecnico-operativa sarà fornita dal Funzionario responsabile di questa Soprintendenza nel corso delle attività di Alta Sorveglianza e Direzione Scientifica delle indagini.*

*Ogni ulteriore indicazione tecnico-operativa sarà fornita dal Funzionario responsabile di questa Soprintendenza nel corso delle attività di Alta Sorveglianza e Direzione Scientifica delle indagini.*

*Si resta in attesa della comunicazione del nominativo del professionista archeologo incaricato e del relativo curriculum vitae. La presente nota viene trasmessa, per conoscenza, alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale prevista dall'art. 47 del regolamento di cui al D.P.C.M. n. 169 del 02.12.2019, ai sensi e per gli effetti del comma 1bis, art. 12 della Legge n. 106 del 29.07.2014."*

**CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:**

- l'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia, con nota prot. n. 0006312 del 18/04/2023, in atti al prot. n. 11189 di pari data ha espresso *"PARERE FAVOREVOLE per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera"*;
- questa Sezione Transizione Energetica con note prott. n. 9563 e successivi del 5.06.2023, trasmetteva la *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai singoli proprietari interessati;
- con nota acquisita al prot.n.11071 del 10.07.2023 una ditta catastale coinvolta nella procedura espropriativa di cui sopra, presentava le proprie osservazioni chiedendo *"alla commissione a valutare con coscienza questo progetto, mediante un necessario sopralluogo al fine di tutelare le falde acquifere, i vicini borghi abitati Mellitto e Quasano, ed infine a valutare un percorso alternativo che non vede l'eradicazione di ulivi centenari e altre piante da frutto, deturpando il paesaggio contrariamente a quanto difeso dalla Legge 14/2007..."*;
- questa Sezione, con nota prot.n.11387 del 19.07.2023, trasmetteva le suddette osservazioni alla società istante e agli enti per i profili di propria competenza, atteso che vertevano sia su aspetti di carattere meramente economico e sia su aspetti di natura ambientale e di uso del suolo;
- la società Prometeo srl in riscontro alla nota n. 11071 del 10.07.2023, dichiarava *"di aver applicato correttamente quanto riportato nella normativa vigente in merito alle espropriazioni per pubblica utilità e che in sede di valutazione del progetto comprensivo della realizzazione del metanodotto sono stati prodotti elaborati cartografici riportanti l'analisi delle essenze e l'analisi delle essenze del paesaggio agrario presenti nell'area d'intervento. Tali elaborati sono stati oggetto di valutazione favorevole da parte dei competenti uffici VIA della Regione Puglia. In merito alla congruità dell'indenizzo preposto la stessa Società proponeva un diverso importo al fine di addivenire ad una conciliazione tra le parti"*;
- con nota acquisita al prot.n.11134 del 11.07.2023 una ditta catastale coinvolta nella procedura espropriativa di cui sopra, presentava le proprie osservazioni dichiarando che *"L'indenizzo proposto, dunque, è assolutamente difforme dal valore di mercato del solo terreno e ciò è supportato dalla circostanza che l'intero appezzamento, avente un'estensione di circa 5,40 ettari, fu acquistato dai summenzionati soci e dallo scrivente, in comproprietà, nell'anno 2016, al prezzo di 83.000,00 €. Chiediamo dunque alla commissione di comprendere le nostre doglianze e soprattutto invitiamo la stessa a considerare che, essendo coltivatori diretti di un'azienda a conduzione biologica, curiamo le nostre piante nel rispetto della natura e del paesaggio naturale. Invitiamo pertanto la commissione a valutare con coscienza questo progetto e a predisporre, in tempi brevi, un percorso alternativo che, al fine di non deturpare il paesaggio, eviti l'eradicazione di ulivi secolari, mandorli, ciliegi e querce"*;
- questa Sezione, con nota prot.n.11619 del 26.07.2023, trasmetteva le suddette osservazioni alla società istante e agli enti per i profili di propria competenza, atteso che vertevano sia su aspetti di carattere meramente economico e sia su aspetti di natura ambientale e di uso del suolo;
- la società Prometeo 2000 srl in riscontro alla nota n. 11968 del 4.08.2023, dichiarava *"di aver applicato correttamente quanto riportato nella normativa vigente in merito alle espropriazioni per pubblica utilità e che in sede di valutazione del progetto comprensivo della realizzazione del metanodotto sono stati prodotti elaborati cartografici riportanti l'analisi delle essenze e l'analisi delle essenze del paesaggio agrario presenti nell'area d'intervento. Tali elaborati sono stati oggetto di valutazione favorevole da parte dei competenti uffici VIA della Regione Puglia. In merito alla congruità dell'indenizzo preposto la stessa Società proponeva un diverso importo al fine di addivenire ad una conciliazione tra le parti"*;
- con nota acquisita al prot.n.11274 del 12.07.2023 una ditta catastale coinvolta nella procedura espropriativa di cui sopra, si opponeva all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dichiarando che *"alcune particelle interessate dall'intervento, sono contigue alle particelle di proprietà della stessa e sulle quali la stessa società esercita attività di coltivazione e recupero ambientale ai sensi della L.R.*

37/85 della cava calcarea sita in località Torre dei Gerdarmi, giusta D.D.n.91/2008. Pertanto la stessa ditta dichiara che l'interesse pubblico alla realizzazione dell'impianto di biometano potrebbe essere soddisfatto, senza particolari oneri, mediante una variazione del percorso del metanodotto che eviti di transitare nei pressi della predetta cava ove sono in continuo uso di esplosivi”;

- questa Sezione, con nota prot.n.11666 del 27.07.2023, trasmetteva le suddette osservazioni **per i dovuti riscontri e addenda istruttori ove opportuni o necessari, anche da parte degli enti in indirizzo, ciascuno per propria competenza**, le osservazioni pervenute con nota pec acquisita al prot.n. 17/07/2023/0011274 da parte della stessa ditta proprietaria dei terreni interessati dal progetto in questione, che vertono su possibili criticità legate alla vicinanza dell'impianto in oggetto con l'esistente cava autorizzata di calcare, con paventati risvolti ambientali e di pubblica sicurezza ed incolumità;
- la società Prometeo 2000 srl in riscontro alla nota n. 11666 del 27.07.2023, con nota acquisita al prot.n.11967 del 4.08.2023, dichiarava
  1. *“ il tracciato delle condutture di biometano non crea alcuna interferenza con l'attività citata trattandosi di condutture esterne all'area di cava;*
  2. *il progetto del metanodotto, redatto dalla primaria Società per azioni nazionale Metanodotti SNAM, spa, osserva in modo rigoroso la normativa tecnica e di sicurezza in subiecta materia;*
  3. *l'attività di cava non è punto incisa dal metanodotto in oggetto e l'opposizione in esame appare pretestuosa e manifestamente infondata”.*
- con nota pec del 1.08.2023 questa Sezione Transizione Energetica “per irreperibilità della ditta catastale ed in mancanza del relativo indirizzo, ai sensi del comma 8 dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., dell'art. 10 L.R. 22.02.2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti”, invitava la Società in indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell'avviso in oggetto indicato ed allegato alla stessa nota, comunicando anticipatamente, allo Scrivente Servizio il giorno di pubblicazione. Con la stessa si invitava il Comune interessato dall'intervento e il Settore regionale di Comunicazione Istituzionale a pubblicare presso il proprio albo pretorio il presente avviso per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. con l'invito al riscontro dell'avvenuta pubblicazione a scadenza dei termini;
- in data 2.08.2023 la Società Prometeo 2000 srl trasmetteva i giustificativi delle pubblicazioni sui giornali;
- il Comune di Grumo Appula (BA) in data 2.08.2023, pubblicava la nota “*Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità*”, prot.n. 9563 del 5.06.2023.

In merito alle osservazioni pervenute sopra citate si evidenzia che le stesse sono state ritualmente trasmesse da questo Servizio agli uffici competenti per materia, i quali non hanno prodotto ulteriori elementi di retroazione istruttoria rispetto alla posizione già assunta in seno ai rispettivi procedimenti autorizzativi, per quanto sin qui in atti.

**Occorre tuttavia prescrivere d'ufficio, alla luce degli elementi emersi nella fase di pubblicazione dell'avviso di dichiarazione di pubblica utilità e contestuale apposizione vincolo preordinato all'esproprio, un ulteriore adempimento in capo al proponente:**

- **prima dell'entrata in esercizio dell'impianto sia condotta una valutazione dei rischi congiunta tra il gestore dell'impianto e il gestore Lastrabi srl della vicina attività di cava, sentito SNAM, ai fini di ogni possibile valutazione finalizzata alla prevenzione di ogni possibile rischio per la SICUREZZA e di esplosione accidentale, con contestuale programmazione della gestione coordinata del rischio residuo eventualmente non eliminabile, secondo la normativa di settore vigente, in primis D Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. Detta valutazione dovrà essere rinnovata mediata riunione di coordinamento tra i rispettivi RISP con una periodicità almeno trimestrale per tutto il periodo di esercizio dell'impianto, fino a cessazione di uno dei due esercizi a titolo definitivo.**

**Si individua nel Comune di Grumo Appula, in quanto competente in materia di attività estrattive, l'ente investito della verifica di ottemperanza di tale prescrizione, il cui onere resta in capo al gestore del beneficiario del presente provvedimento autorizzativo, di concerto con il gestore Lastrabi srl, nei termini anzidetti.**

**CONSIDERATO INOLTRE CHE** la Società con nota acquisita agli atti dell'ufficio in data 5.09.2023 ha trasmesso:

- n. 1 copia su supporto digitale del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *“adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”*;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesta la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati *“monumentali”* ai sensi della L.R. 14/2007;

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla dgr 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, da effettuarsi sul sito pago PA al link: <https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/public/riciestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=IMPIANTI> la causale *“D.Lgs. 387/2003 - fase realizzativa – oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere”*;
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 il cui importo, calcolato sul numero di facciate di cui si costituirà l'atto, pari a 16 € (euro) per 4 facciate, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo;
- preso atto che con nota prot. n. 12445 del 7.09.2023, questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 *“Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”*, per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall'intervento;
- in data 8.09.2023 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la società **Prometeo 2000 S.r.l.** l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi della deliberazione di giunta regionale 19 dicembre 2022, n. 1901;
- la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota r\_puglia/AOO\_159/PROT/08/09/2023/0012456 trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, l'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in n. 1 copia su supporto digitale dalla Sezione Transizione Energetica;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;

- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- Comunicazione di informativa antimafia prot. n. PR\_BAUTG\_Ingresso\_0117088\_20230908 fatto salvo che il presente provvedimento. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.

#### TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio:

- di un impianto di produzione di biometano avanzato avente potenza pari a **1000 Smc/h** da Digestione anaerobica e di compostaggio per la produzione di ammendante compostato misto di qualità da FORSU sito nel Comune di Grumo Appula, località " *Contrada Torre dei Gendarmi*"(BA);
- di un punto di consegna/riconsegna localizzato al fg.61 p.la 238 del comune di Grumo Appula (BA) connesso al metanodotto DN 100 (4") – DP 24 bar (in progetto).

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

#### **VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

##### **Garanzie alla riservatezza**

“La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

<b>Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)</b>
Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.
L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X): diretto
indiretto
X neutro
non rilevato

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

**LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *"Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *"Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica"*.
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *"modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0"*;
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *"D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)"*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *"Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento"*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *"Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22"*;
- la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"*
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- la LR 28/2022 e s.m.i *"norme in materia di transizione energetica"*
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *"D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.*

**VERIFICATO CHE:**

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- **Il Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio VIA e VInCA, con atto dirigenziale n. 84 del 08/03/2023 del Registro delle Determinazioni (Codice CIFRA: 089/DIR/2023/00084) ha espresso ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., giudizio positivo di compatibilità ambientale relativo al "Progetto di conversione a biometano avanzato dell'impianto IPPC 5.3.b.1 Prometeo 2000, sito in agro di Grumo Appula (BA), località Torre dei gendarmi.", proposto dalla società Propmeteo 2000 S.r.l., in conformità al parere reso dal Comitato regionale per la VIA nella seduta del 15.11.2022 nonché ai pareri degli Enti con competenza in materia ambientale interessati, acquisiti nel corso del procedimento di PAUR di competenza della Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali.**
- **Il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana- Sezione Tutela e Valorizzazione Del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, con atto dirigenziale n. 44 del 23/03/2023 del Registro delle Determinazioni (Codice CIFRA: 145/DIR/2023/00044) ha rilasciato, l'Accertamento di compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, per il "Progetto di conversione a biometano avanzato dell'impianto IPPC 5.3.b.1) Prometeo 2000, sito in agro di Grumo Appula (BA), località Torre dei Gendarmi, Fg. 61 p.lle 81, 175, 175, 177, 178, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 184, 185, 186, 187 e porzioni delle p.lle 15 e 63", alle condizioni ivi riportate.**
- con nota acquisita al prot.n.4418 del 13.03.2023 **la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia** trasmetteva la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria di cui all'art. 27-bis, comma 7 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. del 9.03.2023 dichiarando che *"Conclusivamente, la CdS, dopo aver analiticamente ripercorso tutto l'iter procedimentale, visti i pareri favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate, · richiamato l'impegno del Proponente a prendersi "carico delle richieste di integrazioni formulate dall'Ufficio per le Espropriazioni" e a "sollecitare SNAM a riscontrare quanto richiesto"; · sollecitata SNAM Rete Gas S.p.A. all'integrazione della documentazione richiesta dall'Ufficio Espropriazioni di cui si è dato atto a verbale entro i successivi quindici giorni dalla ricezione del presente verbale; ritiene di poter concludere favorevolmente i propri lavori. Si precisa che il rispetto delle prescrizioni indicate dai vari enti che hanno partecipato al procedimento è nella piena responsabilità del Proponente e che l'onere di controllo spetta all'ente che ha indicato la prescrizione. Si conviene che la determinazione dell'autorità procedente il PAUR sarà rilasciata non appena saranno riversati in atti: - la determinazione di Autorizzazione Integrata Ambientale; - la determinazione di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica; - la determinazione di Autorizzazione Unica ex 387/03; che le autorità competenti sono invitate a rendere quanto prima e comunque in tempo per consentire la conclusione del presente procedimento nei termini perentori previsti dalla normativa di settore."*
- la comunicazione, prot. n. 12445 del 7.09.2023, con la quale questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto; richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per cui **sono dovute misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti**, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese, e la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2084 *"buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile"* che richiede la sottoscrizione di un apposito Protocollo di Intesa tra Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti;
- Durante la seduta della conferenza di servizi del 9.03.2023, in merito alle misure di compensazione

ambientali e territoriali previste dal D.M. 10-09-2010, il Proponente e il Comune di Grumo Appula concordavano di fissare un tetto economico per la compensazione ambientale e/o energetica, onnicomprensivo di 600.000,00 euro e si riservavano di organizzare successivi incontri per definire le opere di interesse pubblico per la comunità grumese da realizzare.

#### **DATO ATTO CHE:**

- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 con la quale l'Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione "Transizione Energetica" nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387 e per il quale ricopre anche il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241-1990;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

**VISTO** l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Prometeo 2000 S.r.l.** in data 8.09.2023.

**FATTI SALVI** gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la società **Prometeo 2000 S.r.l.** è tenuta a depositare sul portale telematico regionale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione;
- ai sensi dell'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", la **Prometeo 2000 S.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori e in particolare con nota prot. n. 9677 del 06/06/23 di questa autorità competente per l'A.U..

#### **Precisato che:**

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

#### **ART. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 12445 del 7.09.2023 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario P.O., confermata dal Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

#### **ART. 2)**

di provvedere al rilascio, alla società **Prometeo 2000 S.r.l.**, con sede legale in Modugno (BA) S.P.231 KM1,600,

P.Iva 05597880728 dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010, D.G.R. 1901/2022 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio:

- di un impianto di produzione di biometano avanzato avente potenza pari a **1000 Smc/h** da Digestione anaerobica e di compostaggio per la produzione di ammendante compostato misto di qualità da FORSU sito nel Comune di Grumo Appula, località " *Contrada Torre dei Gendarmi*" (BA);
- di un punto di consegna/riconsegna localizzato al fg.61 p.lla 238 del comune di Grumo Appula (BA) connesso al metanodotto DN 100 (4") – DP 24 bar (in progetto).
- delle infrastrutture strettamente indispensabili.

### ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

**Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti**, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia. Anche nelle more di tale stipula ai sensi della deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

### ART. 4)

La società **Prometeo 2000 S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di biometano di cui di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "*Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati*". La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

A queste si aggiunge il seguente obbligo:

**prima dell'entrata in esercizio dell'impianto sia condotta una valutazione dei rischi congiunta tra il gestore dell'impianto e il gestore Lastrabi srl della vicina attività di cava, sentito SNAM, ai fini di ogni possibile valutazione finalizzata alla prevenzione di ogni possibile rischio per la SICUREZZA e di esplosione accidentale, con contestuale programmazione della gestione coordinata del rischio residuo eventualmente non eliminabile, secondo la normativa di settore vigente, in primis D Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. Detta valutazione dovrà essere rinnovata mediata riunione di coordinamento tra i rispettivi RSSP con una periodicità almeno trimestrale per tutto il periodo di esercizio dell'impianto, fino a cessazione di uno dei due esercizi a titolo definitivo.**

**Si individua nel Comune di Grumo Appula, in quanto competente in materia di attività estrattive, l'ente investito della verifica di ottemperanza di tale prescrizione, il cui onere resta in capo al gestore del**

**beneficiario del presente provvedimento autorizzativo, di concerto con il gestore Lastrabi srl, nei termini anzidetti.**

#### **ART. 5)**

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

#### **ART. 6)**

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di biometano, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, limitatamente a queste ultime, per quanto occorra, apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

#### **ART. 7)**

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 12445 del 7.09.2023.

#### **ART. 8)**

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019, nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fidejussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

#### **ART. 9)**

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

#### **ART. 10)**

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

#### **ART. 11)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **ART. 12)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di biometano non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

#### **ART. 13)**

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

#### **ART. 14)**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

#### **ART. 15)**

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 46 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
  - all'Albo Telematico,
  - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it),
  - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
  - alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - alla Città Metropolitana di Bari;
  - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Autorizzazioni Ambientali;
  - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Tutela del Paesaggio;
  - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio AIA / RIR;
  - al Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed Ambientale – Sezione Risorse Idriche;
  - all'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia;
  - al GSE S.p.A.;
  - a InnovaPuglia S.p.A.;
  - al Comune di Grumo Appula (BA);
  - al Comune di Toritto (BA);
  - Comune di Altamura (BA);
  - Arpa Puglia; Direzione scientifica e DAP di Bari;
  - ad AQP
  - al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari
  - ASL di Bari
  - LASTRABI S.R.L.
  - a SNAM Rete Gas S.p.A.;
  - alla Società **Prometeo 2000 S.r.l.** a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Responsabile PAUR

Valentina Benedetto

Il Dirigente di Servizio Energia E Fonti Alternative E Rinnovabili

Francesco Corvace

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica

Angela Cistulli